

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIO SERIO

Seduta del 05/03/2020

FATTO

Il ricorrente, proposto vano reclamo, chiede, in relazione ad un contratto di finanziamento mediante CQS estinto anticipatamente alla 52° rata, la condanna dell'intermediario, nella misura di 616 euro oltre spese difensive, alla restituzione di oneri e commissioni percepiti indebitamente.

L'intermediario eccepisce in memoria l'infondatezza del ricorso.

DIRITTO

Premessa l'irrifondibilità delle non documentate spese difensive, si osserva che la controversia va decisa alla luce di Collegio di coordinamento 26525/2019 che ha statuito, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto del cliente alla restituzione di tutte le voci del costo totale del credito, comprese quelle up front da computare secondo il criterio convenzionale applicato per gli interessi corrispettivi. In concreto, al ricorrente è dovuto il rimborso (nel modo appena enunciato) della seguente voce up front: commissioni rete distributiva (40%) per 242,31 euro.

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 242,31.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI